



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI
SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO
SANITARIO NAZIONALE
Ufficio III
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

DGPROF/III/P/I.8.d.n.1


ALL. 1 e 2

Ministero della Salute

DGPROF

0007690-P-13/02/2017

I.8.d.n.1



216085960

Regione Sardegna
Assessorato dell'igiene e sanità e
dell'assistenza Sociale
san.assessore@regione.sardegna.it
san.dgsan@pec.regione.sardegna.it

e p.c.:

ANTEL
antel_segreteria@conftecnici.eu

OGGETTO: Adibizione alle mansioni di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico di persone sprovviste del titolo abilitante- Erroneità parziale del bando di concorso pubblico per titoli ed esami di cui alla Deliberazione della A.O. Brotzu n.2419 del 28.12.16

Con nota del 10 gennaio u.s., indirizzata per conoscenza alla scrivente Direzione generale ed a codesta Regione, l'ANTEL ha invitato l'azienda ospedaliera "Brotzu" ad emendare, per erroneità parziale, la deliberazione n.2419 del 28.12.2016, con cui è stato indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per vari profili, tra cui 1 posto di "collaboratore tecnico professionale-chimico" ed 8 posti di "collaboratore tecnico-professionale-biologo". (all.1)

In particolare, la predetta associazione rappresenta che dalla disamina della deliberazione risulta che parte delle competenze professionali richieste sono ascrivibili a quelle rientranti nel profilo professionale di tecnico di laboratorio biomedico, di cui al D.M. 745 del 26 settembre 1994, con particolare riguardo alle attività diagnostiche di laboratorio indicate alla pagina 4, punti 2) "collaboratore tecnico professionale-chimico" e 3) "collaboratore tecnico-professionale-biologo".

Al riguardo, si fa presente che questa Amministrazione ha già espresso la propria posizione in merito all'inidoneità dell'adibizione di personale munito della laurea in biologia ovvero altra laurea allo svolgimento di attività di pertinenza del tecnico sanitario di laboratorio (all.2). In quell'occasione, infatti, è stato evidenziato che la figura professionale da ultimo citata è un operatore sanitario che svolge la propria prestazione con autonomia e responsabilità corrispondenti al livello delle specifiche competenze professionali e culturali maturate a seguito di uno specifico percorso formativo di tipo universitario. La specifica formazione culturale e professionale di tale

figura, che si conclude con un esame finale avente valore di esame di Stato abilitante all'esercizio della professione, non può ritenersi in alcun modo assorbita o inglobata in altre tipologie di percorsi formativi, peraltro riconducibili a distinte aree formative.

Tale orientamento è stato confermato anche dalla stessa giurisprudenza amministrativa che ha ulteriormente evidenziato che: *“l'indipendenza della professione del Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico da altre prima facie considerabili affini, anche in ragione delle materie oggetto di studio universitario, si apprezza concretamente avuto riguardo al rispettivo ambito di attività. In proposito, l'art. 3 della L. n. 251/2000 così dispone: “Gli operatori delle professioni sanitarie dell'area tecnico-diagnostica (...) svolgono, con autonomia professionale, le procedure tecniche necessarie alla esecuzione di metodiche diagnostiche su materiali biologici o sulla persona (...) Come previsto dal D.M. del 2 aprile 2004, si tratta di un operatore sanitario che svolge attività di laboratorio di analisi e di ricerca relative al settore biomedico e biotecnologico ed è responsabile del corretto adempimento delle procedure analitiche e del proprio operato. Essendo un tecnico, egli controlla e verifica il corretto funzionamento delle apparecchiature utilizzate, provvede alla manutenzione ordinaria ed all'eventuale eliminazione di piccoli inconvenienti”.* (TAR Sardegna n. 728 del 2012)


Ed ancora, relativamente al personale non dirigenziale del comparto sanità, il CCNL del 20/09/2001, integrativo del CCNL del 07/04/1999, ha dettato un nuovo sistema di classificazione, prevedendone la suddivisione in quattro categorie all'interno delle quali sono stati individuati i vari profili. In particolare, tra tali profili, l'allegato 1 del citato CCNL, individua il collaboratore tecnico professionale, quale figura “residuale” la cui attività lavorativa si svolge *“nell'ambito dei settori tecnico, informatico e professionale, secondo le esigenze organizzative e funzionali di aziende ed enti.”*

In sostanza dopo aver individuato specifici profili professionali, il CCNL individua un profilo “flessibile” che le aziende possono utilizzare per far fronte alle proprie esigenze nei settori tecnici, informatici e professionali, la cui definizione in concreto è rimessa all'azienda nell'ambito delle proprie esigenze organizzative e funzionali. In coerenza con le attività richieste l'azienda dovrà, altresì, individuare di volta in volta, i requisiti culturali e professionali necessari.


Infatti, la normativa concorsuale per l'accesso al profilo di collaboratore tecnico professionale (art.41 DPR n.220/2001) prevede il diploma di laurea corrispondente allo specifico settore di attività, da indicarsi nel bando di concorso in relazione alle esigenze organizzative dell'azienda, corredato, ove previsto, dalle abilitazioni professionali.

Dalle disposizioni sopra citate deriva che le aziende sanitarie non possono, in nessun caso, bandire concorsi per il profilo di collaboratore tecnico professionale per lo svolgimento di attività sanitarie - che in quanto tali sono già demandate a specifici profili sanitari del comparto o della dirigenza sanitaria - individuando di conseguenza titoli di studio specificamente richiesti per l'accesso a tali profili.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, si chiede di voler far conoscere alla scrivente, con ogni consentita urgenza, quali eventuali determinazioni codesta Regione ritenga di dover assumere in merito alla procedura concorsuale in parola.

Il Direttore Generale
(Dott.ssa Rossana Ugenti)


TA

Confederazione ANTEL - ASSIATEL – AITIC
Associazione Italiana Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico
rappresentativa della Professione ai sensi del D.M. 26.04.2012

Roma, 10 gennaio 2017

Egr.
Direttore Generale
Azienda Ospedaliera "Brotzu"

A MEZZO PEC

E, p.c.
Spett.le
Regione Sardegna
Assessorato alla Salute

A MEZZO PEC

Spett.le
Ministero della Salute
Direzione Generale delle Professioni Sanitarie
e delle Risorse Umane del S.S.N.
c.a. Direttore Generale Dott.ssa Rossana Ugenti

A MEZZO PEC

ANAC
Autorità Nazionale Anticorruzione


A MEZZO PEC

OGGETTO: Adibizione alle mansioni di TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO di persone sprovviste del titolo abilitante – Erroneità parziale del bando di concorso pubblico per titoli ed esami di cui alla Deliberazione della A.O. Brotzu n.2419 del 28.12.2016.

Egregio Direttore Generale,

nel nome e nell'interesse dell'ANTEL, rappresentativa della Professione ai sensi del D.M. 26.04.2012, si comunica e si significa quanto segue.

È pervenuta all'attenzione di questa Associazione Professionale la deliberazione n.2419 del 28.12.2016 con la quale la S.V. indice un concorso pubblico, tra altri, per un



Confederazione ANTEL - ASSIATEL - AITIC
Associazione Italiana Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico
rappresentativa della Professione ai sensi del D.M. 26.04.2012

posto di "Collaboratore Tecnico Professionale - Chimico, Categ. D - CCNL Sanità" e otto posti di "Collaboratore Tecnico Professionale - Biologo, Categ. D - CCNL Sanità".

Dalla disamina del documento risulta che parte delle competenze professionali richieste sono senz'altro ascrivibili a quelle rientranti a pieno titolo nel profilo professionale del tecnico di laboratorio biomedico, di cui al D.M. n.745 del 26.9.1994. Specificatamente si fa riferimento alle attività diagnostiche di laboratorio indicate alla pagina 4, ai punti 2) Collaboratore Tecnico Professionale - Chimico - n.1 posto, e 3) Collaboratore Professionale - Biologo, lettere: A) - n.1 posto; C) - n.4 posti; D) - n.1 posto.

Orbene, codesta Amministrazione è tenuta ad erogare le prestazioni proprie del **Tecnico di Laboratorio**, ma a ciò non può che provvedere mediante il reclutamento di **personale provvisto del pertinente titolo abilitante**.

Invero, la disciplina da applicare in materia, di cui al **D.P.R. n. 220/2001** e al vigente **C.C.N.L.**, stabilisce che per l'ammissione ai concorsi nel Sistema Sanitario Nazionale è **necessario il possesso dello specifico titolo rilasciato dalle Facoltà di Medicina e Chirurgia, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni**, ovvero che detto titolo sia stato conseguito in base al precedente ordinamento e riconosciuto **equipollente** ai sensi delle vigenti disposizioni (**D.M. 27.7.2000**) ai fini dell'esercizio dell'attività professionale e dell'accesso ai pubblici concorsi.

Nel caso di specie, per le prestazioni indicate, l'unico titolo da considerare valido per il posto da coprire è da individuare nella Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico ovvero titolo equipollente ai sensi del citato D.M. 27.7.2000. Tra tali titoli non rientrano la Laurea in Biologia, in Chimica o altri titoli rilasciati dalle Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche o Naturali.

In proposito, con **sentenza n. 3330** depositata il **18.6.2013** il **Consiglio di Stato**, Sezione Terza, a definizione del giudizio promosso dall'**ANTEL** n. 6948/2011, **ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, proprio del TAR Sardegna n. 557 del 2011**, con la quale il Giudice di primo grado aveva affermato che la laurea in Biologia costituisce un titolo di studio superiore nello stesso campo in cui opera il Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico e, quindi, di presunto carattere "assorbente", nel senso che le materie dell'uno ricomprenderebbero le materie dell'altro, con un altrettanto asserito "maggiore livello di approfondimento".



Confederazione ANTEL - ASSIATEL – AITIC
Associazione Italiana Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico
rappresentativa della Professione ai sensi del D.M. 26.04.2012

Il Consiglio di Stato, con la citata sentenza n. 3330/2013 ha dichiarato "improcedibile" il ricorso di primo grado proposto dall'ANTEL, per ragioni di mera forma, connesse alla pubblicazione della graduatoria definitiva, avverso cui non è stato presentato un nuovo ricorso al TAR; tuttavia lo stesso Consiglio di Stato, nell'annullare la sentenza del TAR Sardegna, ha enunciato in sentenza principi fondamentali e favorevoli alla tesi sostenuta dall'ANTEL a tutela dei Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico. Infatti, il Supremo Giudice Amministrativo ha dato atto di quanto emerso nel corso dell'**istruttoria** espletata nel giudizio, riportando fedelmente nella motivazione quanto segue:

*"Il **Ministero della Istruzione** ha trasmesso il 30 gennaio 2013 la relazione in adempimento della ordinanza istruttoria di questa Sezione n. 05789/2012, premettendo che la richiesta è pervenuta all'ufficio solo in data 23 gennaio 2013 e precisando che la competenza relativa alla normativa concorsuale nel comparto sanitario spetta al Ministero della salute, che tiene conto di eventuali provvedimenti di equipollenza di competenza del Ministero dell'istruzione di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica. Al riguardo si osserva che **"l'equipollenza o l'equiparazione ha sempre riguardato titoli universitari dello stesso livello; si è sempre esclusa, pertanto, l'interpretazione in base alla quale un titolo di livello superiore possa essere ritenuto assorbente rispetto ad altro titolo di livello inferiore"**. Si conclude nel senso che non può sostituirsi una laurea in biologia né di primo né di secondo livello al titolo specifico ai fini dell'esercizio della professione di tecnico di laboratorio biomedico. Il laureato triennale in Scienze biologiche può accedere all'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Biologo Junior, mentre con le lauree specialistiche o magistrali così come con il Diploma di laurea del vecchio ordinamento, è consentita, previo superamento dell'esame di Stato, l'iscrizione all'Albo dei biologi."*

Pertanto, nel dirimente giudizio amministrativo *de quo* il **MIUR** e il **Ministero della Salute** - all'uopo interpellati dal Consiglio di Stato - hanno fornito il loro concorde pronunciamento nel senso della **peculiarità della Professione del**



Confederazione ANTEL - ASSIATEL – AITIC
Associazione Italiana Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico
rappresentativa della Professione ai sensi del D.M. 26.04.2012

Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico e dell'inesistenza di pretese "equipollenze" o "assorbenze" con altri titoli.

In ultima analisi, **non si possono ammettere Biologi ovvero altre figure parimenti mancanti di titolo, a svolgere attività di laboratorio clinico, di pertinenza del Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico, per le ragioni sin qui riportate.** Da ciò la necessità di emendare, in quanto affetto da **erroneità parziale, il bando di concorso pubblico per titoli ed esami di cui alla Deliberazione della A.O. Brotzu n. 2419 del 28.12.2016.**

Nulla rilevano precedenti procedure analoghe a quella di cui alla delibera qui contestata, poste in essere in altra o altre aziende sanitarie, ma di cui non era pervenuta notizia alla scrivente associazione. **Trattasi, infatti, di competenze esclusive e riservate per legge ai Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico, diversamente si avrebbe anche la violazione dell'art. 348 del Codice Penale.**

* * *

Tutto ciò premesso


si formula espresso

INVITO con DIFFIDA

a codesta spettabile Azienda Ospedaliera "Brotzu" ad attenersi ai principi di cui sopra e, conseguentemente, ad adibire alle mansioni proprie del Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico soltanto persone munite del titolo abilitante per legge, escludendo figure prive di tale requisito.

In tal modo si eviterà, altresì, di reintrodurre contenziosi che hanno visto soccombere già in precedenza codesta A.O. e, nel contempo, sarà assicurato un uso razionale e compatibile delle risorse finanziarie attinenti alle prestazioni in parola.

Si attende, ai sensi e per gli effetti della **Legge n. 241/1990**, un sollecito ed auspicatamente positivo **riscontro scritto**, in ogni caso entro dieci giorni dalla ricezione della presente.



Confederazione ANTEL - ASSIATEL – AITIC
Associazione Italiana Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico
rappresentativa della Professione ai sensi del D.M. 26.04.2012

Con riserva di attivare, in caso di inerzia della P.A. predetta o di risposta insoddisfacente, ogni idonea iniziativa di legge a tutela della Professione.

Con i migliori saluti.

Dott. Fernando Capuano
Presidente Nazionale ANTEL
Confederazione ANTEL-ASSIATEL-AITIC

Avv. Marco Croce
Servizio Legale ANTEL
Confederazione ANTEL-ASSIATEL-AITIC

Fernando Capuano

Avv. Marco Croce



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ
DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE
PROFESSIONI SANITARIE
Ufficio 1 - Affari generali
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

DGRUPS/P/ I.8.d.n.1.

Ministero della Salute

DGRUPS

0055192-P-28/12/2010

I.8.d.n.1



82260389

A.N.T.E.L.
Via Labicana, n. 62
00184 - ROMA

OGGETTO: Richiesta di emissione parere in ordine alla illegittimità dell'adibizione di personale munito della laurea in Biologia ovvero in Biotecnologie allo svolgimento delle mansioni di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico.

Con riferimento alla nota di cui all'oggetto pervenuta allo scrivente Ministero in data 21 dicembre 2010, si rappresenta quanto segue.

Il D.M. 14 settembre 1994, n.745 ha individuato la figura del Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico al fine di definirne il profilo professionale.

Il percorso formativo di tale figura è profondamente mutato nel corso degli ultimi anni a seguito dei vari interventi legislativi. Infatti, da figura "ausiliaria" si è evoluto in un professionista che opera con specifica autonomia e responsabilità (L. n.42/99 e L. n. 251/2000).

In particolare, prima della riforma del Servizio Sanitario Nazionale attuata con il D.Lgs n. 502/1992 e ss.mm.ii, ai fini dell'ammissione al concorso pubblico come Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico, era sufficiente essere in possesso di uno dei titoli di studio elencati nell'art. 81, lett. b., punto 2) del D.M. 30 gennaio 1982 "Normativa concorsuale del personale delle Unità Sanitarie Locali in applicazione dell'art. 12 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761".

A tal proposito, parte della giurisprudenza ha affermato che la laurea in Scienze Biologiche è da ritenersi "assorbente" dei titoli richiesti dall'art. 81 del menzionato D.M., in quanto comportante uno studio più approfondito di materie che nei diplomi indicati dalla riferita norma costituiscono oggetto di studio solo a livello di elementi.

Invero, lo scrivente Ministero ritiene di aderire all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui l'assunzione di personale nel Servizio Sanitario Nazionale in qualità di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico avviene conformemente alla specificità dei titoli posseduti dai candidati.

Infatti, con il D.Lgs n.502/1992, il legislatore ha sancito il definitivo passaggio della formazione delle professioni sanitarie dal canale regionale a quello universitario.

La vigente disciplina concorsuale (D.P.R. n.220/2001) stabilisce che, ai fini dell'ammissione al concorso nel Servizio Sanitario Nazionale in qualità di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico è necessario essere in possesso del relativo diploma universitario (oggi laurea triennale) rilasciato dalle Facoltà di Medicina e Chirurgia, conseguito ai sensi dell' art. 6, comma 3, del D.Lgs n. 502/1992 e ss.mm.ii., ovvero di diplomi o attestati conseguiti in base al precedente ordinamento e riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni (D.M. 27 luglio 2000), ai fini dell'esercizio dell'attività professionale e dell'accesso ai pubblici concorsi.

Inoltre, con il D.M. 2 aprile 2001 "*Determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie*" sono stati istituiti i corsi di laurea finalizzati a formare laureati secondo gli specifici profili professionali di cui ai decreti adottati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs n. 502/1992 e ss.mm.ii.

Nello specifico, l'art. 2, comma 1, del menzionato D.M. sancisce espressamente che i corsi di laurea delle professioni sanitarie "*...sono istituiti ed attivati dalle Facoltà di Medicina e Chirurgia*", formula ribadita anche dal successivo D.M. 19 febbraio 2009, che ha sostituito il D.M. del 2001.

Ed ancora, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 251/2000, è stabilito che gli operatori delle professioni sanitarie dell'area tecnico-diagnostica svolgono, con autonomia professionale, le procedure tecniche necessarie all'esecuzione di metodiche diagnostiche su materiali biologici in attuazione di quanto previsto nei rispettivi profili professionali. Lo Stato e le Regioni promuovono lo sviluppo e la valorizzazione delle funzioni delle professioni sanitarie dell'area tecnico- sanitaria anche attraverso la diretta responsabilizzazione di funzioni organizzative e didattiche.

Pertanto, il Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico è divenuto un operatore sanitario che svolge la propria prestazione professionale con autonomia e responsabilità corrispondenti al livello delle specifiche competenze professionali e culturali maturate a seguito di uno specifico percorso formativo di tipo universitario. La specifica formazione culturale e professionale di tale figura sanitaria non può in alcun modo ritenersi assorbita o inglobata in altre tipologie di percorsi formativi.

In particolare, tale figura professionale possiede competenze scientifiche di base (matematica, fisica, chimica, statistica), elevate conoscenze tecnico-specialistiche (biochimica, microbiologia, parassitologia, patologia clinica, farmacologia, virologia, ematologia, immunologia, ecc.) e padroneggia le principali metodologie bio-informatiche. Trattasi di un professionista, titolare di un preciso ambito di attività, che va dalla fase pre-analitica a quella post-analitica, e che opera con piena autonomia e responsabilità.

Premesso quanto sopra, ne discende che il possesso della Laurea in Scienze Biologiche ovvero in Biotecnologie non possa ritenersi titolo idoneo per l'ammissione ai concorsi pubblici indetti per l'accesso al Servizio Sanitario Nazionale in qualità di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico.

Infatti, come sopra enunciato, per l'ammissione al concorso pubblico per tale figura professionale occorre essere in possesso del diploma di abilitazione alla specifica professione prevista dalla normativa vigente, ossia del diploma universitario (oggi laurea triennale) rilasciato dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia ovvero di un titolo equipollente, ai sensi del D.M. 27 luglio 2000, laddove la laurea in Scienze Biologiche si consegue presso altre Facoltà.

Ne consegue che i due profili professionali sono nettamente distinti e differenti, per cui l'uno non può ritenersi conglobato nell'altro senza che ciò comporti inevitabili riflessi negativi sull'uniforme erogazione delle prestazioni.

Analogamente, per quel che concerne la laurea in Biotecnologie, nel confermare quanto espresso dalla scrivente Amministrazione con nota prot. 16493 del 6 marzo 2009 ed inviata all'Azienda ospedaliera San Carlo di Potenza, si rappresenta che, ai sensi del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, le lauree specialistiche in Biotecnologie agrarie (classe 7/S), industriali (classe 8/S) e mediche, veterinarie e farmaceutiche (classe 9/S) consentono l'ammissione all'esame di Stato utile ai fini dell'iscrizione alla sezione A dell'albo professionale dell'ordine dei Biologi, e pur avendo questi ultimi accesso a scuole di specializzazione di area sanitaria, ai sensi del D.M. 1 agosto 2005, la professione di biotecnologo non rientra nel novero delle professioni sanitarie.

Inoltre, per giurisprudenza consolidata, ove il bando di concorso richieda tassativamente il possesso di un determinato titolo di studio per l'ammissione ad un avviso pubblico, non è consentita la valutabilità di un titolo diverso, a meno che l'equipollenza non sia stata stabilita espressamente da una norma di legge.

A tal proposito, il MIUR ha chiarito che la laurea triennale abilitante per la specifica figura professionale non risulta avere alcuna equipollenza ai fini concorsuali con altre lauree triennali o specialistiche, come quelle in Biologia o in Biotecnologie che, tra l'altro, consentono l'iscrizione, previo superamento dell'esame di Stato, all'albo dei Biologi, professione diversa da quella del "Tecnico di Laboratorio Biomedico".

Pertanto, per le ragioni sopraindicate e per il principio di specializzazione delle professioni sanitarie, lo scrivente Ministero ritiene che il possesso della laurea in Scienze Biologiche ovvero in Biotecnologie non costituisca titolo idoneo ai fini dell'ammissione ai concorsi pubblici in qualità di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Giovanni LEONARDI)

